

Prof.ssa M. Letizia Capparucci - Pedagogista Clinico
Associazione di Promozione sociale Praxis

- Docente di Pedagogia Generale e Speciale Università Europea di Roma
- Coordinatore Pedagogico Asili Nido Comunali di Macerata a.s. 2005-2010
- Coordinatore Nazionale RETE P.A.N., Pedagogisti Asili Nido della F.I.PED.
- Direttore del *Centro di educazione e psicoterapia Marche*, Studio Pedagogico Professionale di Macerata.
- supervisore del tirocinio Scienze della formazione UNIMC



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• **LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044** (in GU 15 dicembre 1971, n. 316)
Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.

• **LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9** (GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 - BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".

• **REGOLAMENTO REGIONALE DEL 22 DICEMBRE 2004, N. 13.**

Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

• **CARTA DEI SERVIZI COMUNE DI MACERATA** in vigore dal 1/9/2004

• **REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - COMUNE DI MACERATA**

Modificato con atto consiliare n. 31 del 21.04.2008

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044
(in GU 15 dicembre 1971, n. 316)

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

Art. 1.

L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea **custodia dei bambini**, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche **per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.**

..... lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

Tali contributi, possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044
(in GU 15 dicembre 1971, n. 316)

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

Art. 3.

Il Ministero della sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

Art. 4.

Per la **costruzione** e la **gestione** di asili-nido **i comuni o consorzi di comuni** possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla regione stessa.

Art. 5.

Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorità di intervento e le norme e i tempi di attuazione.

Il piano regionale è trasmesso al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044
(in GU 15 dicembre 1971, n. 316)

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

Art. 6.

La **regione**, con proprie norme legislative, **fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido**, tenendo presente che essi devono:

- 1) essere realizzati in modo da **rispondere**, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, **alle esigenze delle famiglie**;
- 2) essere gestiti con la **partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio**;
- 3) essere **dotati di personale qualificato** sufficiente ed idoneo a garantire **l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino**;
- 4) possedere **requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino**.

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Art. 1. Finalità e destinatari

1 . La presente legge, all'interno del **sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi**, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.

2 . Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati **luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine**, agli adolescenti e alle adolescenti **per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico** e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

3 . Sono **destinatari** delle prestazioni di cui alla presente legge **i residenti nella Regione o i soggetti in essa dimoranti**, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), **con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalità.**

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Art. 2. Attività della Regione

1 . La Regione promuove:

- a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;**
- b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 13;**
- c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;**
- d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;**
- e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.**

Art. 3. Attività degli ambiti territoriali

1 . Il comitato dei sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000, provvede a:

a) **definire il programma di attuazione dei servizi**, tenendo conto di quanto previsto dal **piano di zona** cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;

b) **fissare gli orari di apertura** dei servizi, le **forme di partecipazione** agli stessi, i **criteri per l'accesso e il loro utilizzo**, altre **modalità di gestione** e il **concorso alla spesa da parte degli utenti**.

2 . Il comitato dei sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, **si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei sindaci medesimo**. Il comitato dei sindaci **prevede** comunque, tra i componenti del comitato territoriale, **la rappresentanza dell'utenza**.

3 . Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), **è trasmesso alla consulta regionale per la famiglia** istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).

Art. 4. Attività dei comuni

1 . I comuni provvedono a:

- a) **autorizzare i servizi** previsti dalla presente legge ai sensi dell'art. 14;
- b) **accreditare i servizi** previsti dalla presente legge ai sensi dell'art. 15;
- c) **esercitare la vigilanza e il controllo** sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'art. 17;
- d) **inviare alla giunta regionale i dati** informativi relativi **ai servizi autorizzati e accreditati** ai sensi della presente legge;
- e) **garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi**, anche ai fini della verifica degli interventi;
- f) espletare le attività di cui all'art. 16.

Art. 5. Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

1 . È istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia).

2 . **Il centro, in collegamento con l'osservatorio regionale per le politiche sociali e con il garante per l'infanzia e l'adolescenza**, istituito con legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, **raccoglie ed elabora dati riguardanti:**

- a) *la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;*
- b) *le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;*
- c) *la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.*

3 . **Il centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali** istituiti ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000.

4 . **Il centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.**

Art. 6. Individuazione dei servizi

1 . Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:

- a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;**
- b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;**
- c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.**

Art. 6. Individuazione dei servizi

1 . Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:

- a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;**
- b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;**
- c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.**

Art. 6. Individuazione dei servizi

2 . I servizi sono costituiti in particolare da:

- a)** nidi d'infanzia;
- b)** centri per l'infanzia;
- c)** spazi per bambini, bambine e per famiglie;
- d)** centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
- e)** servizi itineranti;
- f)** servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
- g)** servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.

3 . Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'art. 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 7. Definizione dei servizi

1 . È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

Art. 7. Definizione dei servizi

2 . Sono CENTRI PER L'INFANZIA i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.

3 . Sono SPAZI PER BAMBINI, BAMBINE E PER FAMIGLIE i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.

4 . Sono CENTRI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI, BAMBINE E PER ADOLESCENTI i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e attività culturali.

Art. 7. Definizione dei servizi

5 . Sono SERVIZI ITINERANTI i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.

6 . Sono SERVIZI DOMICILIARI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:

- a) da educatori**, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'art. 13;
- b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente**, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.

Art. 7. Definizione dei servizi

7 . Sono **SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI** le attività previste all'art. 16 della legge n. 328/2000 **per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai comuni singoli o associati** anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 18, comma 6, della legge n. 328/2000.

Art. 8. Soggetti gestori

1 . I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:

- a) dai **comuni** anche in forma associata;
- b) da **altri soggetti pubblici o privati autorizzati** ai sensi dell'art. 14 o accreditati ai sensi dell'art. 15.

Art. 9. Localizzazione dei servizi

1 . I servizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in **zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.**

2 . La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta **lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti**

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Art. 10. Articolazione degli spazi interni ed esterni

1 . Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato **tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.**

2 . Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge **non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.**

Art. 11. Organizzazione e ricettività

1 . L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo **criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.**

2 . Nei nidi d'infanzia **il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.**

3 . Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato **per attività di sviluppo di progetti elaborati dai comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.**

4 . I **criteri e le modalità per la ricettività dei servizi** di cui alla presente legge sono definiti **con il regolamento di cui all'art. 13.**

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Art. 12. Figure professionali

- 1 . Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in **educatori e addetti ai servizi**. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di **lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali** di cui all'art. 3, comma 2.
- 2 . Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, **deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'art. 13.**
- 3 . Sono individuate **figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi**. Il regolamento di cui all'art. 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.
- 4 . Il comune e l'azienda U.S.L. competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Art. 12...

5 . I comuni, in accordo con le province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 13. Regolamento di attuazione

1 . La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione della stessa, sentiti i comitati dei sindaci degli ambiti territoriali e previo parere della commissione consiliare competente.

2 . Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'art. 15.

3 . I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.

4 . Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 14.

Art. 14. Autorizzazione

- 1 . Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.
- 2 . Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.
- 3 . **La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al comune ove lo stesso è ubicato**, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 13. **L'autorizzazione è rilasciata dal comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica** dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 13.
- 4 . **I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al comune:**
 - a) **l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;**
 - b) **la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.**

Art. 15. Accredитamento

- 1 . L'accreditamento **presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi** di qualità definiti ai sensi dell'art. 13.
- 2 . L'accreditamento **è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 328/2000.
- 3 . **La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al comune** ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 13.
- 4 . **I comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti** dal regolamento di cui all'art. 13, comma 2.

Art. 16. Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria

1 . La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'azienda U.S.L. competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

2 . I comuni possono prevedere la collaborazione con le aziende U.S.L. per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.

3 . La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'azienda U.S.L. territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Art. 17. Vigilanza e controllo

1 . La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal comune ove è localizzato il servizio. Il comune può avvalersi dei servizi dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

2 . Il comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle aziende U.S.L. o di altri comuni o del comitato territoriale di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 18. Risorse finanziarie e contributi regionali

1 . Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.

2 . Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'art. 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla legge regionale 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).

3 . I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

4 . I comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Art. 19. Disposizioni finanziarie

- 1 . Per le finalità della presente legge è istituito il fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.
- 2 . Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 3 . Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.
- 4 . Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei seguenti capitoli:
 - a) 53007124 "Contributi ai comuni singoli od associati nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido": euro 4.957.986,23;
 - b) 53007103 "Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali (legge n. 328/2000)": euro 1.148.529,29;
 - c) 53007138 (art. 70, legge n. 448/2001): euro 1.242.323,57.

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Art. 20. Norme transitorie

1 . I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.

2 . Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate dall'art. 22.

3 . I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
(GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/11/2003 –
BU Marche n. 046 del 22/05/2003)

Art. 21. Modificazioni alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 [...]

Art. 22. Abrogazioni

Sono abrogate le legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 e 3 settembre 1979, n. 30, nonché il regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 13 maggio 2003 D'AMBROSIO

REGOLAMENTO REGIONALE DEL 22 DICEMBRE 2004, N. 13.

Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi

per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni

genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

TITOLO I

CAPO I - REQUISITI STRUTTURALI

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E RICETTIVITA'

CAPO III – PERSONALE

TITOLO II

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

TITOLO III

GESTIONE DEI SERVIZI

CARTA DEI SERVIZI COMUNE DI MACERATA

in vigore dal 1/9/2004

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Asilo Nido è un servizio sociale di interesse pubblico, con finalità educative, rivolto ai bambini fino a 3 anni di età ed alle loro famiglie. Nella sua autonomia istituzionale, **si configura come strumento per lo sviluppo della personalità del bambino, a completamento della sua educazione, in collaborazione con la famiglia ed in integrazione con tutti gli altri servizi ed istituzioni tradizionalmente interessati all'infanzia operanti sul territorio e con i servizi integrativi di nuova tipologia che, nel tempo, si vengano creando.**

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

ART. 3

UTENZA DEL SERVIZIO

1. Hanno titolo all'ammissione agli Asili Nido comunali, nei limiti consentiti dalla capienza degli stessi, **i bambini residenti di età compresa tra tre mesi e tre anni**. I bambini di età inferiore a tre mesi possono essere ammessi solo per gravi necessità familiari.
2. I requisiti richiesti per la presentazione della domanda di ammissione al nido debbono permanere, a pena di decadenza, anche al momento di effettivo ingresso del bambino nel nido.
3. Ogni asilo si articola in **3 gruppi di bambini o sezioni aperte** costituite in base all'età, al grado di sviluppo, ai bisogni ed alle caratteristiche psicofisiche.

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

ART. 5

AMMISSIONE ALL'ASILO

.....

3. Le ammissioni agli asili nido sono calibrate tenendo conto del fatto che ciascun nido si articola in tre sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle fasce di età dei **lattanti** (fino a 12 mesi) dei **semi divezzi** (da 13 a 24 mesi) dei **divezzi** (da 24 a 36 mesi), e che il numero dei lattanti non può essere superiore ad un terzo della capienza del nido. In ogni caso le ammissioni dovranno prioritariamente tendere al completamento della sezione dei "lattanti".

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE

-
3. Sono **immediatamente ammessi** all'asilo, alla prima occasione utile, in deroga alle precedenti disposizioni, i bambini per i quali ricorrano una delle seguenti condizioni:
- a) **portatori di handicap**. Vengono inseriti immediatamente rispettando i rapporti numerici stabiliti per legge. L'Amministrazione si farà carico di fornire per tutto il periodo di presenza del bambino un educatore specializzato H, se ne ricorre la necessità;
 - b) bambini che vivono in **condizioni ambientali-sociali compromettenti la loro integrità psico-fisica ed il loro sviluppo**, ed inoltre bambini cui non possa essere garantita, di fatto, l'assistenza in famiglia anche **per una comprovata indigenza del nucleo familiare**. L'accertamento di tale requisito è demandato all'Ufficio Assistenza del Comune;
 - c) **bambini orfani, oppure riconosciuti da un solo genitore** qualora si accerti che quest'ultimo risulti di fatto non convivente con altre persone, siano esse parenti od estranei.
 - d) **bambini con genitore portatore di handicap**.
 - e) **altro familiare convivente, portatore di handicap**, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92
-

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

ART. 18

GRUPPO DI LAVORO

Tutto il personale del nido costituisce un gruppo di lavoro che, in riunioni periodiche, verifica la rispondenza del proprio lavoro ed i ritmi organizzativi del nido alle esigenze di ogni bambino. Il Gruppo elabora e propone al Comitato di Gestione ed all'Assemblea dei genitori: piani di lavoro, metodi e contenuti educativi elaborati insieme all'equipe psicopedagogica e all'università, per assicurare la migliore attuazione delle finalità del nido, impegnandosi a realizzare le decisioni adottate.

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

ART. 19

COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO

1. Il personale educativo deve assolvere i compiti richiesti per il soddisfacimento delle seguenti esigenze del bambino:
 - a) alimentazione e osservanza della dieta;
 - b) igiene personale;
 - c) vigilanza;
 - d) attività socio-pedagogica e ricreativa;
 - e) regolamentazione e modalità degli inserimenti al nido.

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

ART. 19

COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO

2. Deve altresì svolgere ogni azione che consenta il **soddisfacimento ottimale dei bisogni del bambino** usando le **tecniche della psicopedagogia dell'infanzia**, coadiuvato dal **personale ausiliario**; ha, inoltre, il compito di **segnalare al pediatra o all'assistente sanitaria i casi di indisposizione e di assenza per malattia del bambino**.
3. Il **personale ausiliario** (operatori socio-assistenziali) garantisce la **pulizia quotidiana** dei locali, degli arredi e delle attrezzature, provvede alle operazioni di cucina e di lavanderia, presta assistenza ai bambini.

ART. 20 IL COORDINATORE

1. Il Dirigente del servizio affida a **persona scelta tra il personale educativo dei nidi, l'incarico di coordinatore** del nido, designandolo all'inizio di ogni anno di esercizio.
2. Il coordinatore è responsabile del coordinamento dell'attività dei vari operatori per garantire la funzionalità del servizio e la realizzazione del programma e svolge le seguenti **funzioni**:
 - a) compila il registro delle presenze dei bambini;
 - b) stabilisce il menù giornaliero secondo le particolari esigenze dei bambini presenti;
 - c) tiene, unitamente all'altro personale addetto, i contatti con le famiglie;
 - d) partecipa quale membro effettivo ai lavori del Comitato;
 - e) convoca il gruppo di lavoro e tiene i contatti, unitamente al resto del personale, con il pediatra e l'equipe psicopedagogica.

ROUTINES

Alimentazione,
pranzo,
cambio e pulizia personale,
riposo.

I criteri:

- a) **personalizzazione della cura** (flessibilità, sensibilità alle esigenze individuali, manifestazione di affettività positiva nell'interazione tra adulto e bambino);
- b) **pedagogizzazione della cura** (incoraggiamento all'autonomia, presa di coscienza del proprio corpo);
- c) **affidabilità della cura** (efficienza, ordine, regolarità);
- d) **integrazione delle routines nel progetto pedagogico-educativo;**
- e) **rispetto di norme igieniche.**

La ualità del Nido

Identità del Nido

- Osservatorio dell'Infanzia.
- Contenitore di esperienze.
- Luogo con valori, parametri, scopi e procedure propri.

Fattori di plurilateralità del Nido

- Ruolo dell'organizzazione degli spazi e dei tempi del nido nello sviluppo del bambino.
- Valore di una professionalità qualificata degli educatori.
- Valore di un progetto educativo elaborato in funzione dei bisogni dell'utenza e di tutti gli attori sociali che con esso interagiscono.



controllo continuo dei processi messi in atto e delle risorse professionali, oltre che materiali, utilizzate.

Difficoltà nella valutazione - Il servizio può caratterizzarsi per essere:

- **immateriale**
- **partecipato dall'utente**
- **eterogeneo**

La qualità dipende anche dagli stakeholders, individui e gruppi che dipendono dall'impresa per la realizzazione dei loro obiettivi personali e da cui l'impresa è dipendente:

i dipendenti, i proprietari, i clienti, i fornitori, i creditori, gli amministratori, i sindaci, ecc.

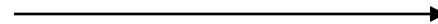
Alla ricerca delle definizioni

"L'insieme delle caratteristiche di un'entità che conferiscono ad essa la capacità di soddisfare esigenze espresse e implicite " .

(Norma ISO 8402)

“Luogo concettuale, indicatore valoriale di riferimento nella valutazione di azioni, prodotti, eventi, ecc., essenzialmente come rapporto tra il processo di attivazione (risorse e tempi impiegati) e il gradimento dell'esito (apprezzamento economico, estetico, culturale, ecc.), tra l'efficacia e l'efficienza” .

P.Crispiani-C.Giacconi, *Hermes 2007, Glossario Pedagogico Professionale*, Edizioni Junior, 2007, p.102.



- “termine di riferimento fondativo di ogni valutazione
- oggetto di progettazione, ricerca, controllo, teorizzazione, ecc.,
- impegno esteso a tutte le persone e a tutte le sedi (qualità totale)”



Alla ricerca delle definizioni: qualità come...

- *la qualità come eccellenza*
- *la qualità come raggiungimento di standard prescritti*
- *la qualità come adeguatezza al proposito*
- *la qualità intesa in senso trasformativo*
- *A.Bondioli, La qualità dei servizi per l'infanzia: una co-costruzione di significati condivisi, in Cittadini in crescita, n.3/4, 2002, p.50.*



Natura dinamica della qualità

↓
META

↓
realizzazione di un prodotto/servizio di qualità

↓
processo continuo

- monitoraggio e valutazione di quanto realizzato
- funzionalità al cambiamento
- funzionalità al miglioramento del servizio
- adeguamento ai bisogni educativi dell'utente.

Due momenti essenziali di rilevazione

La **valutazione sommativa** permette di verificare se il servizio ha raggiunto gli obiettivi cogenti.

La **valutazione formativa** permette di verificare la qualità dei processi che sono alla base dell'azione formativa:

- mira ad ottenere il consenso intorno ad un progetto e ad un'istituzione;
- prevede la partecipazione di più attori che collaborano a vario titolo, negoziando le finalità da raggiungere e le azioni da intraprendere;
- in itinere.

Modello della valutazione educativa

educational evaluation

funzione orientativa
↓

un processo orientato pragmaticamente verso il cambiamento, in ogni caso iniziato e concluso da una pratica di ricerca che attraverso il controllo e il monitoraggio di quello che c'è già, prospetta alternative e possibilità progettuali che devono essere sperimentate e di nuovo testate.

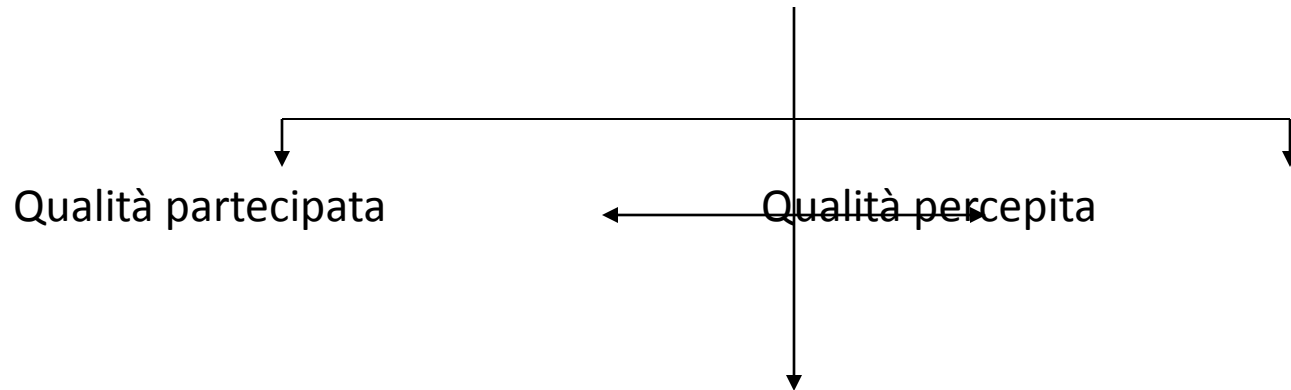
Modello della valutazione educativa

educational evaluation

definire gli ambiti di valutazione

- partire dall'individuazione di un percorso diagnostico che dall'analisi dell'esistente si apra a nuove possibilità.
- lavorare sul progetto determinando le priorità degli obiettivi
- innescare un processo dinamico che deve organizzare strumenti e metodi funzionali agli obiettivi del gruppo.

Qualità come convenzione sociale



nel confronto tra *atteso* e *percepito* l'utente formula un giudizio fondato sulla percezione che ha della qualità offerta.

Gruppi di interesse



Bambini
Famiglie
Educatori
Comunità

I bambini : i più importanti tra gli attori del Nido

↓
cuore dell'attività progettuale

↓
le ricadute che le azioni di cura hanno sul loro benessere

Quali parametri di riferimento per la rilevazione del benessere del bambino dal punto di vista del bambino?

↓
Guardare la vita del nido “con gli occhi del bambino”

Utilizzo della **metodologia osservativa** per...cogliere la “vita sotterranea” che scorre all'interno del gruppo di bambini parallelamente a quella ufficiale.

Le famiglie

Cultura del dialogo e del rapporto collaborativo

Confronto e scambio di esperienze tra genitori

Confronto e scambio di esperienze tra genitori ed educatori.

Nel nido

spazio all'espressione dei vissuti personali, dei singoli, dei nuclei familiari

obiettivo = costruire percorsi di incontro e di confronto finalizzati a creare reti formali e informali di sostegno che spesso mancano alle famiglie di oggi.



L'elemento centrale nell'ambito della educazione familiare dovrà però essere individuato nella “formazione” dei genitori, visto che le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato l'istituto familiare nella realtà italiana pongono nuovi compiti di supporto alla genitorialità, sempre più vissuta con consapevole responsabilità.

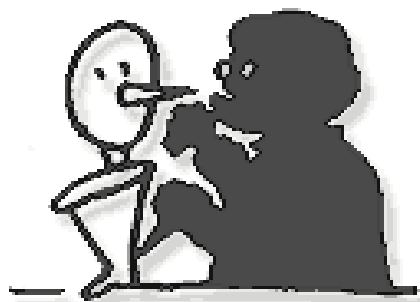
Il desiderio di diventare genitore è in effetti solitamente legato al disagio psicologico che deriva dal timore di non essere capace di assolvere convenientemente tale impegno e proprio per questo deve essere “supportato” con interventi di diverso tipo.

I genitori italiani, e in particolare quelli più giovani, esprimono con sempre maggiore chiarezza bisogni formativi legati al ruolo genitoriale, a cominciare da quello di informarsi sullo sviluppo dei figli.

E.Catarsi, *Educazione familiare e sostegno alla genitorialità: un'esperienza in Toscana*, (Regione Toscana/Istituto degli Innocenti), ETS, Pisa, 2002

IL MESTIERE DI GEPPETTO

ovvero aiutare Pinocchio a diventare Persona



Laboratorio dei genitori
Asili nido Comune di Macerata

E' il luogo in cui la valutazione diviene anche autovalutazione

risposta ai propri bisogni genitoriali



consapevolezza dei bisogni stessi

ricerca di opportune strategie di fronteggiamento

costruzione di un identità adulta

Gli educatori: la qualità professionale

- attenzione empatica per il bambino, per i suoi genitori, per i colleghi
- flessibilità per una progettualità attenta alla personalizzazione educativa
- capacità di instaurare relazioni significative per vivere concretamente il principio di partecipazione
- sapiente utilizzo di strumenti e procedure

La comunità

una comunità che tutela il bambino rispettandone i diritti di

- soggetto attivo del suo percorso di crescita, contenuto da molteplici mondi di vita in stretta connessione tra loro (famiglia, nido, altri ambiti),
- soggetto che ha spazio nella città e nei pensieri di coloro che ne hanno cura,
- soggetto che trova corrisposta la sua azione di gioco e di interazione viva e sensoriale con il mondo.

Idea di città educante

Al Comune compete

|
l'attuazione delle attività di valutazione e controllo dei nidi progettando attività di coinvolgimento:

- valutazione ed autovalutazione
- coinvolgimento delle famiglie
- la formazione del personale

Idea di città educante

Per fare qualità nel Nido...

Mappa degli intenti educativi

Spazio, arredi, materiali didattici

Processi di sviluppo dei bambini

Collegialità

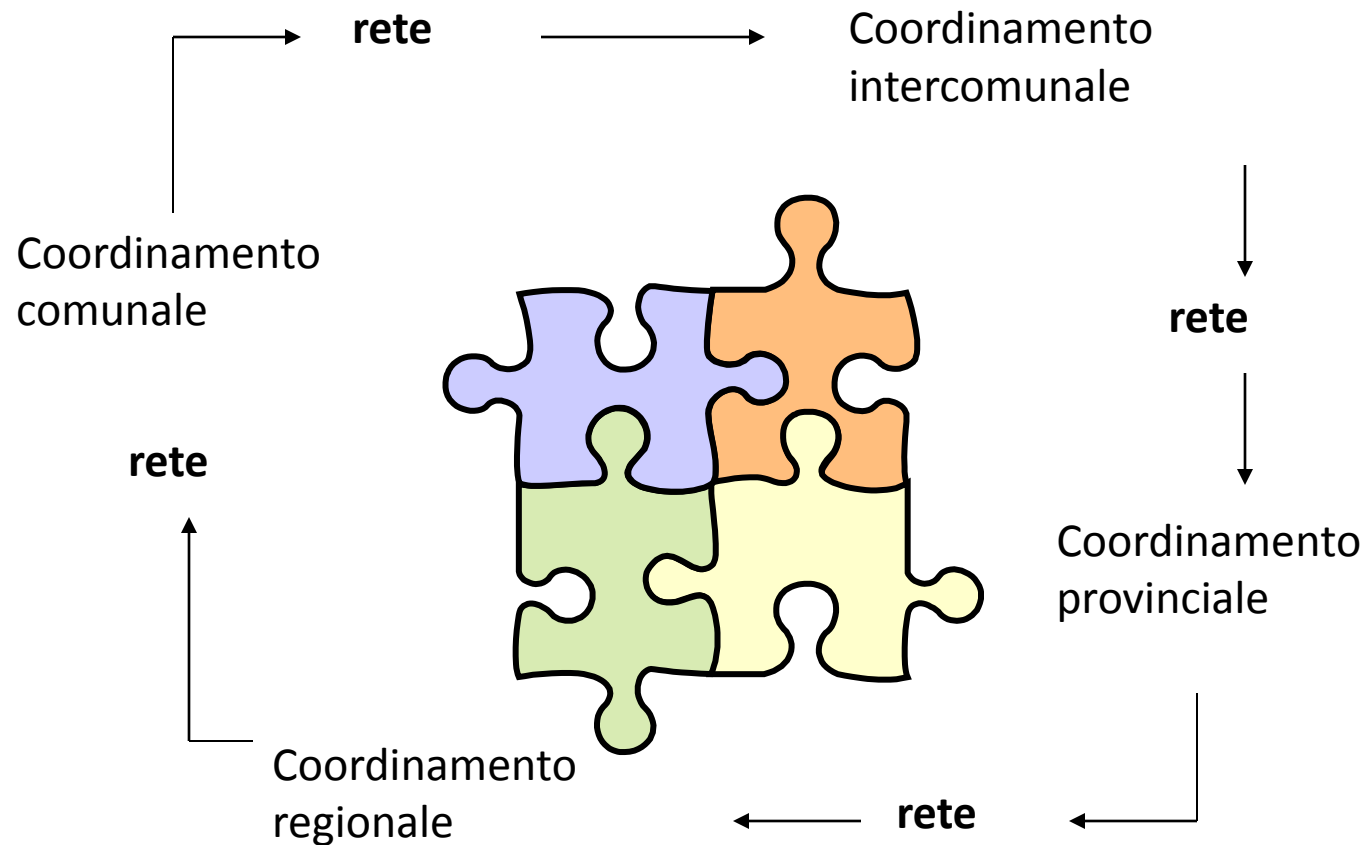
Osservazione, monitoraggio, documentazione dei processi educativi

Coinvolgimento delle famiglie

Formazione permanente degli operatori

.....

Quale coordinamento pedagogico?



Coordinatore pedagogico figura di sistema

Compiti del Coordinatore pedagogico



- organizzare il lavoro e il contesto educativo
- definire i turni, distribuire i compiti e le responsabilità tra gli operatori
- organizzare gli spazi, decidere i materiali
- coinvolgere il personale, progettare attività di formazioni continua
- valorizzare le risorse presenti nel territorio
- monitorare le attività, controllare la qualità dell'ambiente di lavoro sia negli aspetti strutturali che relazionali
- gestire un sistema informativo attraverso il quale stabilire nuovi obiettivi e identificare nuove strategie di miglioramento.

Coordinatore Pedagogico

↓
come una figura professionale in grado di

coordinare asili nido e servizi educativi complementari in quanto professionista che opera avendo acquisito competenze educative, psicologiche, relazionali che lo mettono in grado di gestire proficuamente i rapporti con le collaboratrici, le educatrici e gli amministratori.

Coordinatore Pedagogico

Dominio scientifico: Pedagogia clinica, sociale, famiglia, didattica generale e speciale.

Nel circolo empirico-ermeneutico di queste scienze, egli forma e sintetizza conoscenze e abilità, in un agire integrato di componenti culturali (conoscenze) e componenti funzionali (abilità) che permettono a questo professionista di agire tra teoria e prassi in modo riflessivo e con padronanza.

Funzioni del coordinatore pedagogico

- fare cultura
- coordinare il progetto gestionale
- promuovere l'integrare dei disabili
- promuovere le attività del servizio educativo nella ricerca del raccordo ai servizi educativi, sociali e sanitari (pubblici e privati)
- cura di atti amministrativi e provvedimenti;
- promuovere la coerenza degli aspetti organizzativi, pedagogici e relazionali del progetto;

Funzioni del coordinatore pedagogico

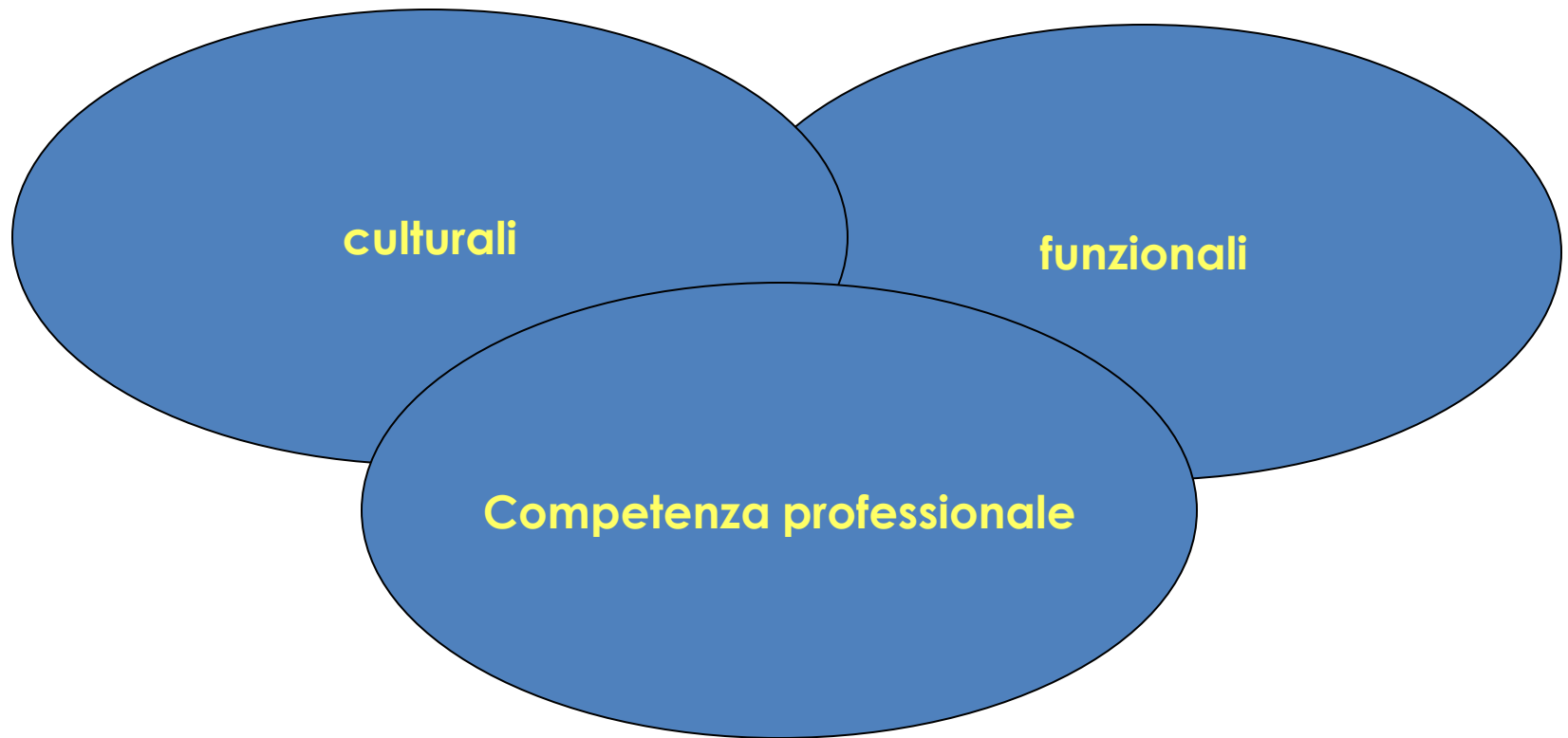
- attività di gestione, di organizzazione, di studio, di ricerca, di elaborazione di piani, programmi e progetti educativi, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali presenti nel territorio, nonché il controllo dei risultati acquisiti;
- organizzazione, coordinamento e controllo della progettazione educativo-didattica
- analisi dei bisogni e della domanda di formazione che il personale esprime;
- coordinamento di incontri collegiali

Funzioni del coordinatore pedagogico

- gestione di percorsi di formazione ed auto-formazione del personale
- promozione della circolarità delle esperienze
- sperimentazione educativa e monitoraggio della funzionalità dei servizi di pertinenza;
- organizzazione e monitoraggio dei processi di qualità dei servizi con particolare riferimento alla realizzazione di opportune verifiche soprattutto rispetto alla gestione del personale e alla gestione dei singoli plessi.

RELAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Verso lo standard professionale
Componenti



Componenti conoscitive: indicatori

- a. Possesso del quadro concettuale specifico.
- b. Possesso del linguaggio adeguato e pertinente.
- c. Conoscenza dei contesti, dei punti di vista, delle esperienze e tendenze innovative.
- d. Conoscenza di scopi, valori ed indicatori di qualità.
- e. Conoscenza delle concezioni/visioni pregresse.
- f. Conoscenza delle fonti.

P.Crispiani – M.L.Capparucci – C.Giaconi, *Mappa delle componenti della competenza*, 2004, Università di Macerata

Componenti conoscitive: possibili descrittori

condizione dell'infanzia

dinamiche dell'adattamento famiglia-servizio educativo

sviluppo motorio, sensoriale, psicologico e sociale del bambino nella prima infanzia.

nipiologia, problemi del divezzamento e dell'allattamento

igiene pediatrica, prevenzione e cura delle malattie infantili

prevenzione civile (infortunistica, anti-incendi, igienico-sanitaria dell'ambiente per l'infanzia)

principi e procedure della pedagogia montessoriana

approccio ecologico

diagnostica pedagogica

strumenti di diagnosi educativa

progettazione educativa

strumenti di rilevamento, monitoraggio e valutazione dei risultati organizzativi.

DIAGNOSTICARE LE CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE, DEL COMPITO E DEL RUOLO ASSEGNATO

conoscenza approfondita...

del quadro generale normativo relativo ai servizi per l'infanzia (normativa comunitaria, nazionale e regionale);

dell'insieme dei servizi offerti sul territorio e della logica di sviluppo dei servizi per l'infanzia;

dell'offerta formativa formale e informale sul territorio;

del quadro generale organizzativo relativo ai servizi per l'infanzia (materiali, arredamenti, attività educative);

dei compiti e del ruolo del coordinatore pedagogico.

Componenti conoscitive

Componenti funzionali: indicatori

- a. Capacità esecutive o strumentali (operative, applicative).
- b. Capacità organizzative (di orientamento, rielaborazione, documentazione).
- c. Capacità valutative (di valutazione e controllo dell'agire).
- d. Capacità strategiche (di conduzione autonoma)
- e. Capacità relazionali (comunicative, cooperative)
- f. Capacità di controllo dell'impegno, continuità, insistenza, adeguamento alle aspettative.
- g. Capacità autoriflessiva (di autoanalisi e autoregolazione).

P.Crispiani – M.L.Capparucci – C.Giacconi, *Mappa delle componenti della competenza*, 2004, Università di Macerata

METTERSI IN RELAZIONE ADEGUATA CON L'AMBIENTE FISICO, TECNICO E SOCIALE

Capacità di utilizzo, padronanza, applicazione, gestione...

delle fonti informative, tecniche e sociali;

delle risorse informatiche;

delle tecniche di management della negoziazione;

della comunicazione e della soluzione dei conflitti.

Componenti funzionali: possibili descrittori

PREDISPORSI, AFFRONTARE E GESTIRE OPERATIVAMENTE L'AMBIENTE, IL COMPITO E IL RUOLO, SIA MENTALMENTE SIA A LIVELLO DELLA CONDOTTA FINALE

Conoscenza, padronanza, capacità di...

gestione della qualità nei servizi alla persona. Competenze e risorse umane;

rilevamento dei fabbisogni professionali e di progettazione formativa;

gestione della conoscenza, in particolare in funzione della formazione continua del personale.

Componenti funzionali: possibili descrittori

Una professionalità in grado di...

esprimere competenze organizzative, gestionali,
comunicativo-relazionali

ideare piani formativi del personale

.... nell'ottica della formazione permanente

oltre ...

i confini dei servizi per l'infanzia e della fascia d'età del Nido

la gestione diretta dei servizi comunali

verso...

la consulenza educativa per una cultura socio-educativa territoriale

Il Coordinatore pedagogico e la qualità del Nido



Ricerca = tensione creativa



Relazione = disponibilità alla comunicazione



Rigore metodologico = modalità del processo di lavoro

EDUCATORE PER LA PRIMA INFANZIA

La figura è stata rilevata nei seguenti gruppi di attività economica della classificazione Ateco '91: N 85.3 equiparata all'Assistenza sociale.

COMPITI DI LAVORO

(Contenuto del lavoro, I.S.FO.L., Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori)

La figura esegue le seguenti attività e compiti principali:

- attivazione, in accordo con altre figure, di progetti di crescita armonica e di progressiva acquisizione di abilità motorie, relazionali e linguistiche da parte degli utenti;
- progettazione di attività e di modalità di svolgimento del servizio che possano rispondere ai bisogni affettivi, cognitivi e relazionali propri dei bambini da 0 a 3 anni, ponendo le proprie competenze psico-pedagogiche al servizio del personale dell'asilo;
- progettazione e realizzazione di attività di interazione;
- progettazione e realizzazione di attività di interazione relazionale, con i diversi attori che caratterizzano il processo formativo e con l'attività quotidiana nel contesto dell'asilo.

IL PROGETTO PEDAGOGICO

REFERENTI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

ANALISI DELLA SITUAZIONE

dati statistici del/dei nido/i : strutture, arredi ... personale.

ELEMENTI DI QUALITÀ DEI NIDI :

arredi e materiali a disposizione dei bambini

cure di routine

ascoltare e parlare

attività di apprendimento

interazione

organizzazione delle attività

bisogni degli adulti



P.O.F. Piano dell'Offerta Formativa	Progetto Pedagogico del Nido
Che cosa è Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.	Che cosa è Il Progetto Pedagogico è la carta d'identità del Nido: in esso vengono illustrate le linee distintive del Nido d'Infanzia, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione educativo-didattica e organizzativa delle sue attività, in stretto collegamento con la dimensione strutturale.

IL PROGETTO PEDAGOGICO

DALLA DICHIARAZIONE ALLA MAPPA DEGLI INTENTI

Dichiarazione di intenti

Enunciazione delle **idee/scelte pedagogiche**, maturate in base a riferimenti scientifici aggiornati e sulla riflessione scaturita dalla pratica educativa professionale, che sono alla base dell'offerta formativa del nido.

Mappa degli intenti

È il disegno della principale linea educativa che muove le attività formative progettate dal gruppo delle educatrici volta al *benessere psicofisico del bambino* per la promozione dello sviluppo armonico della sua personalità.

IL PROGETTO PEDAGOGICO

LINEE PROGETTUALI

La ricerca della significatività

La condivisione del linguaggio: 10 parole chiave.

La progettazione in itinere

I Campi di esperienza

Strategie educative

Modalità Educative

Oggetti e materiali

Osservazione e documentazione



Il sesto piano volte più grande.
Era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri.
"Ecco un esploratore", esclamò quando scorse il piccolo principe.
Il piccolo principe si sedette sul tavolo ansimando un poco.
Era in viaggio da tanto tempo.

"Da dove vieni?" gli domandò il vecchio signore.

"Che cos'e' questo grosso libro?" disse il piccolo principe. "Che cosa fate qui?"

"Sono un geografo", disse il vecchio signore.

"Che cos'e' un geografo?"

"E' un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le citta', le montagne e i deserti".

"E' molto interessante", disse il piccolo principe, "questo finalmente e' un vero mestiere!"

E diede un'occhiata tutto intorno sul pianeta del geografo. Non aveva mai visto fino ad ora un pianeta cosi' maestoso.

"E' molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?"

"Non lo posso sapere", disse il geografo.

"Ah! (il piccolo principe fu deluso) E delle montagne?"

"Non lo posso sapere", disse il geografo.

"E delle città e dei fiumi e dei deserti?"

"Neppure lo posso sapere", disse il geografo.

"Ma siete un geografo!"

"Esatto", disse il geografo, "ma non sono un esploratore.

Manco completamente di esploratori.

Non e' il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani e dei deserti.

Il geografo e' troppo importante per andare in giro.

Non lascia mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi.



Viaggiatore e geografo si danno una meta, l'uno la percorre, l'altro la disegna, l'uno la guarda da dentro, l'altro la osserva dall'alto...



Per anni la pedagogia ha intrapreso il "viaggio" verso l'educazione indossando più le vesti del geografo (che si occupa e preoccupa principalmente dell'aspetto tecnico e scientifico dell'ambiente visitato) che quelle del viaggiatore, interessato e attento alle sensazioni, alle emozioni che l'ambiente offre e alle prese con le variazioni di programma che necessariamente il viaggiatore dovrà prima o poi affrontare per adattare il viaggio alle variabili che a mano a mano intervengono.

L'educatore "geografo"

- chiede alla propria attività una valenza scientifica,
- vuole e pretende che il proprio lavoro possa essere verificato e valutato per ciò che è intersoggettivamente valido.

Ciò può comportare

- la scansione rigida delle attività,
- la ricerca ossessiva degli strumenti più idonei,
- la verifica assillante, necessaria per dare al proprio operato l'attributo di scientificità

ma così non sempre

gusta le bellezze della natura che sta visitando,

rispetta i tempi e gli spazi che va esplorando,

mentre cataloga per inserire nello spazio giusto ogni cosa che incontra.

La differenza sostanziale tra il geografo e il viaggiatore è che il **geografo programma la sua visita**, il **viaggiatore progetta il suo viaggio**. Nessuna delle due è migliore dell'altra, nessuna è peggiore dell'altra, ma l'una ha bisogno dell'altra per potersi attuare.

PROGRAMMAZIONE: comprende tutte le strategie necessarie, scelte di solito in maniera collegiale e condivisa, per fare al meglio ciò che si deve fare. Risponde alla domanda: CHE COSA INTENDO FARE?

PROGETTAZIONE: si prefigura una realtà che non c'è ancora, è un progettare, un gettare avanti, è ideare un modello tra possibili che posso scegliere. Risponde alla domanda: CHE COSA INTENDO OTTENERE?

«Che cosa dunque significa educare? Di certo, non che un pezzo di materia inanimata riceva una forma, come la pietra per mano d'uno scultore. Piuttosto, educare significa che io dò a quest'uomo coraggio verso se stesso. Che gli indico i suoi compiti, ed interpreto il suo cammino [...]. Che lo aiuto a conquistare la libertà sua propria Devo dunque mettere in moto una storia umana, e personale. Con quali mezzi? Sicuramente avvalendomi anche di discorsi, esortazioni, stimolazioni e `metodi' d'ogni genere. Ma ciò non è ancora il fattore originale. La vita viene destata e accesa solo dalla vita. LA PIÙ POTENTE “FORZA DI EDUCAZIONE” CONSISTE NEL FATTO CHE IO STESSO IN PRIMA PERSONA MI PROTENDO IN AVANTI E MI AFFATICO A CRESCERE».

R. Guardini, *La credibilità dell'educatore*

SCELGO UN VIAGGIO...PERCHÈ DELLE IDEE MI SPINGONO

Il Nido è...

Il Bambino è...

L'Educazione è...

*Mettermi in relazione
con...*



Uno strumento per orientare l'osservazione: le Tavole di sviluppo di Kuno Beller (TAVS)

- **DOMINIO DELLE FUNZIONI DEL PROPRIO CORPO**

Mira a definire la progressiva percezione di sé e autonomia del bambino, rispetto alle cure fisiche, alle funzioni corporee fondamentali – sonno, alimentazione, pulizia – e a far rilevare all'adulto educatore l'importanza educativa dei cosiddetti momenti di routine.

- **CONSAPEVOLEZZA DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

...progressiva consapevolezza che il bambino ha del mondo che lo circonda come indipendente da sé e differenziato e la sua iniziativa nei confronti di esso.

- **SVILUPPO SOCIALE ED EMOTIVO**

- **GIOCO**

- **LINGUAGGIO**

- **SVILUPPO COGNITIVO**

- **MOTRICITA' GENERALE**

- **MOTRICITA' FINE**

Consapevolezza degli indicatori

Studi psico-pedagogici sullo sviluppo

Questionario d'entrata

Esame funzionale generale

Modulo di osservazione nel contesto educativo

Osservazione ecologica

di primo livello

di secondo livello

Il lungo percorso dell'alleanza educativa con la famiglia

L'ambientamento come snodo fondamentale

UNO STRUMENTO STANDARDIZZATO

SCALA S.VA.NI.

(Scala per la Valutazione dell'asilo Nido)

Versione originale Harmes T, Cryere D., Clifford R.M., *Scala per la Valutazione dell'Asilo Nido*, Franco Angeli, Milano, 1990.

Adattamento italiano M.T. Bassa Poropat e L. Chicco, *Percorsi formativi nella valutazione della qualità*, Edizioni Junior, Bergamo, 2003.